

## Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di altri detentori

**Versione del 29 agosto 2014**

**Versione del 3 ottobre 2013**

Con modifica di 1.6

Valevoli dal **01.2017**

---

### **Contenuto**

---

1.	In generale	2
2.	Campo d'applicazione del Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci – CUU	2
3.	Requisiti relativi alla manutenzione dei carri merci – ECM	2
4.	Stato dei carri e annuncio di carri danneggiati	3
5.	Responsabilità in caso di danni ai carri forniti dal cliente	3
6.	Fornitura dei carri	3
7.	Termini di carico per carri merci privati sui binari ferroviari	3
8.	Superamento del termine di carico sui binari di proprietà della ferrovia	4
9.	Parcheggio dei carri merci privati sui binari ferroviari	4
10.	Danni da impatto ai carri merci di altri detentori	4

---

**1. In generale**

---

- 1.1. Queste sono le disposizioni di FFS Cargo che disciplinano l'utilizzo dei carri merci di altri detentori, ovvero dei carri che non appartengono alla ferrovia, in seguito chiamati «carri merci privati».
- 1.2. Il cliente è responsabile di osservare le presenti disposizioni e deve rispondere nei confronti di FFS Cargo per il pagamento delle prestazioni supplementari menzionate nel presente documento.
- 1.3. In relazione all'ordine di trasportare il carro come mezzo di trasporto nonché all'allestimento della lettera di vettura è applicabile l'attuale versione delle «Condizioni generali Trasporto di merci in Svizzera e trasporto internazionale».
- 1.4. Qualora durante il periodo d'utilizzo dei carri si rendesse necessaria una riparazione in un'officina di FFS Cargo, è applicabile l'attuale versione delle «Condizioni generali FFS Cargo SA per la fornitura di prestazioni di manutenzione al materiale rotabile e la gestione dei pezzi di ricambio (AGB-IH)».
- 1.5. I prezzi sono stabiliti secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». Le cifre indicate sono da intendersi in franchi svizzeri (CHF) più IVA.
- 1.6. Per i trasporti alla rinfusa di foraggio e derrate alimentari si applica inoltre la «Direttiva per la garanzia della sicurezza nel settore del foraggio e delle derrate alimentari» che disciplina il carico e lo scarico di foraggio e derrate alimentari secondo gli standard della norma ISO 22001:2005.

---

**2. Campo d'applicazione del Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci – CUU**

---

- 2.1. Di norma FFS Cargo trasporta i carri merci privati come mezzi di trasporto e non come merci. Per quanto riguarda l'utilizzo di un carro come mezzo di trasporto sono applicabili le disposizioni del «Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci (in seguito chiamato CUU)» che può essere scaricato da Internet all'indirizzo [www.gcubureau.org](http://www.gcubureau.org).
- 2.2. Qualora il cliente fornisca un carro di un detentore che non ha aderito al CUU, egli assumerà la responsabilità di detentore secondo il CUU e, in caso di sinistro, FFS Cargo sarà esonerata da qualsiasi obbligo di indennizzo.

---

**3. Requisiti relativi alla manutenzione dei carri merci – ECM**

---

- 3.1. Conformemente all'art. 15 dell'allegato G (ATMF) alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un «servizio responsabile della manutenzione» - Entity in charge of maintenance - ECM. In Internet è disponibile un elenco dei detentori di carri i cui carri sono assegnati a un'ECM. L'elenco può essere scaricato dal sito <http://www.era.europa.eu>, parola chiave «Keeper's self declarations».
- 3.2. Il cliente deve garantire che i carri da lui forniti siano assegnati a un'ECM e, su richiesta di FFS Cargo, deve essere in grado di fornire le relative prove.
- 3.3. Qualora il cliente fornisse un carro che non è assegnato a un'ECM, FFS Cargo è autorizzata a escludere tale carro dal trasporto e a fatturare i relativi costi al cliente.

---

**4. Stato dei carri e annuncio di carri danneggiati**

---

- 4.1. Il cliente s'impegna a trattare con cura e a regola d'arte i carri che gli sono affidati e a rispettare tutte le pertinenti prescrizioni d'utilizzo e di carico.
- 4.2. Prima di procedere alle operazioni di carico, il cliente deve controllare i carri, le unità di carico e i mezzi di carico approntati per accertarsi che siano idonei allo scopo previsto secondo contratto e che non presentino guasti o difetti visibili, sporczia compresa. Eventuali reclami devono essere notificati senza indugio al team di manovra locale di FFS Cargo affinché il controllore tecnico possa registrare o riparare il guasto segnalato.

---

**5. Responsabilità in caso di danni ai carri forniti dal cliente**

---

- 5.1. Il cliente è responsabile per tutti i danni e i conseguenti oneri supplementari di FFS Cargo che sono riconducibili a un difetto o guasto a uno dei carri da lui approntati. Inoltre deve esonerare FFS Cargo da qualsiasi obbligo di indennizzo per danni causati da terzi. Non è necessario che vi sia una colpa da parte del detentore del carro ai sensi dell'art. 27 CUU. È esclusa qualsiasi responsabilità di FFS Cargo per danni alla merce trasportata.

---

**6. Fornitura dei carri**

---

- 6.1. La fornitura dei carri comprende:
- ➔ l'approntamento del carro sul piazzale di carico e scarico oppure sul binario di raccordo,
  - ➔ il ritiro del carro sul piazzale di carico e scarico oppure sul binario di raccordo.
- 6.2. Per la consegna o il ritiro sul binario di raccordo, FFS Cargo fattura il prezzo convenuto (forfait o tariffa oraria).

---

**7. Termini di carico per carri merci privati sui binari ferroviari**

---

- 7.1. FFS Cargo non fattura tasse di sosta dei carri per i carri merci privati stazionati sui binari di raccordo privati. In caso di fornitura sui binari ferroviari (per es. sui piazzali di carico e scarico, nei terminal), per i carri merci privati FFS Cargo prevede i seguenti termini di carico:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➔ durante le operazioni di carico e scarico | 8 ore lavorative  |
| ➔ in ricevimento o sotto controllo doganale | 12 ore lavorative |
| ➔ in ricarica                               | 20 ore lavorative |
- 7.2. Sono considerate ore lavorative le ore comprese tra le 7.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì. Per la rete Cargo Express si aggiungono le ore comprese tra le 7.00 e le 12.00 del sabato. Al di fuori di questa fascia oraria il termine di carico è sospeso e il calcolo delle ore lavorative si ferma. Se un termine di carico non è ancora scaduto alla fine di un giorno feriale (nella rete Express anche fino alle ore 12.00 del sabato), esso riprende a partire dalle ore 7.00 del giorno feriale successivo.
- 7.3. Il termine di carico inizia a decorrere dalla consegna del carro merci privato sul binario ferroviario. Se FFS Cargo fornisce il carro prima dell'orario concordato, il termine di carico comincia a decorrere dall'inizio della fascia oraria di servizio.
- 7.4. Il termine di carico finisce alla scadenza del numero di ore lavorative indicato al punto 5.1. Anche le ore comprese tra la fine del termine di carico e il ritiro successivo dei carri secondo il piano di servizio sono gratuite.

- 7.5.** Qualora, contrariamente a quanto comunicato dal cliente, nel caso specifico il carro merci non fosse pronto per essere ritirato, il cliente dovrà assumersi i costi per l'onere supplementare risultante a FFS Cargo (tentativo di ritiro, svolgimento del controllo tecnico).

## **8. Superamento del termine di carico sui binari di proprietà della ferrovia**

---

- 8.1.** In caso di superamento del termine di carico sui binari di proprietà della ferrovia, FFS Cargo fattura una tassa di sosta dei carri secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». FFS Cargo fattura la tassa di sosta per ogni periodo di 24 ore iniziato, calcolato secondo l'orario normale, e non in ore lavorative. La tassa di sosta non è sospesa durante i fine settimana e nei giorni festivi.

## **9. Parcheggio dei carri merci privati sui binari ferroviari**

---

- 9.1.** Il parcheggio pianificato di carri merci privati è possibile solo previo accordo e in caso di sufficienti disponibilità di spazio di sosta. La tassa di sosta viene prelevata per ogni periodo di 24 ore iniziato e non è sospesa durante i fine settimana e nei giorni festivi.
- 9.2.** Se il mittente o il destinatario non è in grado di accogliere i carri merci privati a lui destinati, e FFS Cargo deve parcheggiare questi carri su un binario ferroviario per più di quattro ore lavorative, viene fatturata una tassa di sosta.
- 9.3.** FFS Cargo fattura al cliente una tassa di sosta per lo stazionamento imprevisto di carri ferroviari sui binari. Per le quattro ore lavorative di sosta concesse gratuitamente valgono le stesse regole applicabili per il termine di carico. Il tempo di sosta gratuito inizia quindi a decorrere dal momento in cui viene parcheggiato il carro, risp. dall'inizio degli orari di lavoro di FFS Cargo. FFS Cargo mette a disposizione gratuitamente anche il tempo compreso tra la scadenza delle quattro ore e l'inizio della prossima fascia oraria di ritiro. Se la fascia oraria di ritiro trascorre inutilizzata, il periodo soggetto alla tassa di sosta dei carri inizia a decorrere dalla fine di questa fascia oraria e termina dopo quattro ore lavorative.
- 9.4.** Oltre alla tassa di sosta, FFS Cargo fattura anche l'eventuale onere di trasporto e di manovra secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
- 9.5.** Se, contrariamente a quanto comunicato dal cliente, il carro merci privato non può essere consegnato, il cliente deve assumersi i costi dell'eventuale onere supplementare di FFS Cargo (per es. i costi per il tentativo di consegna, il controllo tecnico dei carri).

## **10. Danni da impatto ai carri merci di altri detentori**

---

- 10.1.** Se si verifica un danno da impatto mentre il carro è sotto la custodia del cliente, un collaboratore di FFS Cargo rileva il danno e discute il sinistro con il responsabile delle operazioni di carico o scarico del cliente. Ambedue attestano il risultato del colloquio apponendo la propria firma sul verbale di constatazione del danno.

- 10.2.** FFS Cargo invia il verbale firmato al proprietario del carro che in seguito liquida il danno.